

N. R.G. 13830/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Sezione specializzata in materia di Imprese CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaella Simone	Presidente
dott. Assunta Napoliello	Giudice
dott. Paola Cesaroni	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **13830/2018** promossa da:

DE LORENZIS GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele V. Prezioso

ATTORE

contro

Società Cooperativa Edilizia LA TROIANA a r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco D'Imperio

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 20.9.2022, le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta inviate in ottemperanza al decreto del 21.7.2022, che qui si intendono richiamate; la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

De Lorenzis Giuseppe ha impugnato con il presente giudizio la delibera di esclusione dalla compagine sociale assunta in suo danno dalla Società Cooperativa Edilizia La Troiana a r.l.

Costituendosi in giudizio, la cooperativa ha eccepito in via preliminare il difetto di competenza e l'esistenza di una clausola compromissoria.

Il ricorso cautelare proposto in corso di causa per ottenere la sospensione di esecutività della delibera è stato rigettato ed il provvedimento di rigetto è stato confermato in sede di reclamo dal Tribunale in composizione collegiale.

La causa è stata rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni senza ulteriore istruttoria e riservata per la decisione all'udienza del 20.9.2022.

La domanda è improponibile.



L'art. 44 dello Statuto Sociale, rubricato "clausola compromissoria", prevede testualmente che: "Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, nominato da una persona estranea alla società e la quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non provvede nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina secondo equità in via irrituale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, come modificato dal D.Lgs. 37/2004. La presente clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità è oggetto della controversia".

La norma riportata contempla, quindi, un'ipotesi di arbitrato irrituale, espressamente esteso ai giudizi di impugnazione delle delibere di esclusione del socio, come si desume dall'ultimo inciso.

L'art. 13 dello statuto, nel prevedere le ipotesi di esclusione del socio, contempla la possibilità per il socio di fare opposizione al Tribunale avverso la delibera di esclusione.

L'apparente contrasto tra le due norme deve essere risolto, a parere del Tribunale, a favore dell'operatività della clausola compromissoria, tenuto conto della collocazione sistematica della predetta clausola (art. 44, in chiusura dello statuto) e dell'espressa inclusione dei giudizi in cui si controverta della qualità di socio nell'ambito applicativo dell'art. 44.

Aggiungasi il carattere obbligatorio della procedura arbitrale disegnata dall'art. 44 ("dovrà") ed il carattere onnicomprensivo della elencazione contenuta nella clausola (qualsiasi controversia tra soci e società).

Depone per tale conclusione, infine, il disposto di cui all'art. 808-quater c.p.c., contenente il canone interpretativo che impone, nel dubbio, d'intendere la convenzione d'arbitrato nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce: norma espressione di un favor del legislatore per il ricorso a strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione statale, che consente, in mancanza di un'espressa manifestazione di volontà contraria, di ampliare l'ambito applicativo di una clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui inerisce la clausola compromissoria, in modo da ricomprendervi tutte le controversie aventi la loro causa petendi nel contratto stesso (cfr. Cass., Sez. VI, 13/10/2016, n. 20673; Cass., Sez. II, 3/02/2012, n. 1674).

Secondo l'orientamento prevalente, l'eccezione di arbitrato irrituale non è equiparabile ad un'eccezione di rito attinente a questioni di competenza o giurisdizione, ma integra un'eccezione preliminare di merito, in quanto per il tramite di una clausola compromissoria irrituale le parti pattuiscono una preventiva rinuncia alla giurisdizione in favore di una risoluzione negoziale di eventuali future controversie, essendo sottesa all'eccezione di compromesso la questione di diritto sostanziale che verte sulla validità ed interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Pur non essendo direttamente applicabile, nel rapporto tra giudici ed arbitri irrituali, l'art. 819 ter c.p.c che attiene unicamente all'arbitrato rituale, la parte che intenda far valere l'esistenza di una clausola d'arbitrato irrituale è tenuta, a pena di decadenza, a sollevare l'eccezione di merito all'atto della tempestiva costituzione in giudizio (Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 19473/2016; Cass. civ., Sez. II, sent. n. 21177/2019).

La società cooperativa si è costituita tempestivamente in giudizio, sollevando la relativa eccezione; rientra nel potere di qualificazione dell'eccezione riservato al Tribunale l'indagine sulla natura dell'arbitrato.



Ritenuta, quindi, l'obbligatorietà del ricorso al procedimento arbitrale, espressamente qualificato come irrituale, deve, inoltre, affermarsi la compromettibilità in arbitri della delibera di esclusione del socio, rientrante tra i diritti disponibili.

Consegue l'improponibilità della domanda.

La liquidazione delle spese segue la soccombenza, ritenuto il valore indeterminabile della controversia (scaglione € 26.000-€ 52.000), tenuto conto altresì delle due fasi cautelari svoltesi in corso di giudizio, con applicazione di valori prossimi ai medi tariffari (ad eccezione della fase istruttoria del giudizio di cognizione, liquidata ai minimi).

P.Q.M.

Dichiara improponibile la domanda;

condanna parte attrice alla refusione delle spese legali sostenute dalla società convenuta, liquidate in € 6700,00 oltre r.f. iva e cap come per legge per il giudizio di cognizione ed € 3600,00 oltre r.f. iva e cap come per legge per ciascun grado cautelare, per complessivi € 13900,00 oltre accessori.

Così deciso in Bari, 12 dicembre 2022

Il Giudice Relatore
dott. Paola Cesaroni

Il Presidente
dott. Raffaella Simone

